



Comune di Fratta Todina

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 93 DEL 19-12-2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 22 DEL 27-05-2008
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 46 DEL 30-09-2008
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 04 DEL 01-02-2013
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 52 DEL 30-09-2016
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 45 DEL 11-10-2019

INDICE

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Competenze

ART. 3 – Responsabilità

ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA

ART. 6 - Depositi di osservazione e camera mortuaria

CAPO III

FERETRI

ART. 7 - Deposizione della salma nel feretro

ART. 8 - Verifica e chiusura feretri

ART. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

ART.10 - Fornitura gratuita dei feretri

ART.11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 – Modalità del trasporto e percorso

ART. 13 - Trasporti funebri

ART. 14 - Trasporti a pagamento e gratuiti

ART. 15 - Orario dei trasporti

ART. 16 - Norme generali per i trasporti

ART. 17 - Riti Religiosi

ART. 18 - Trasferimento di salme senza funerale

ART. 19 - Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di radioattività

ART. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

ART. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

ART. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

ART. 23 - Trasporto di ceneri e resti

ART. 24 - Rimessa delle autofunebri

Titolo II

CIMITERI

Capo I

ART. 25 - Elenco cimiteri

ART. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza

ART. 27 - Reparti speciali nel cimitero

ART. 28 - Ammissione nel cimitero

ART. 29 - Ammissione nei reparti speciali

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 30 - Disposizioni generali

ART. 31 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 32 - Inumazione

ART. 33 - Cippo

ART. 34 - Tumulazione

ART. 35 - Deposito provvisorio

Capo IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

ART. 36 - Esumazione ordinarie

ART. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ART. 38 - Esumazione straordinaria

ART. 39 - Estumulazioni

ART. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

ART. 41 - Raccolta delle ossa

ART. 42 - Oggetti da recuperare

ART. 43 – Disponibilità dei materiali

Capo V

CREMAZIONE

ART. 44 - Crematorio

ART. 45 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione della cremazione

ART. 46 - Urne cinerarie

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 47 - Orario

ART. 48 - Disciplina dell'ingresso

ART. 49 - Divieti speciali

ART. 50 - Riti funebri

ART. 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

ART. 52 - Fiori e piante ornamentali

ART. 53 - Materiali ornamentali

Titolo III

CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 54 - Sepolture private

ART. 55 - Durata delle concessioni

ART. 56 – Modalità di concessione

ART. 57 - Uso delle sepolture private

ART. 58 – Manutenzione

ART. 58 BIS - Canone manutentivo

ART. 59 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 60 - Divisione, subentri

ART. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

ART. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

Capo III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 64 - Revoca

ART. 65 - Decadenza

ART. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ART. 67 – Estinzione

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

ART. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale

ART. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo

ART. 71- Introduzione e deposito di materiali

ART. 72 - Orario di lavoro

ART. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

ART. 74 - Vigilanza

ART. 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 76 - Mappa

ART. 77 - Annotazioni in mappa

ART. 78 - Registro giornaliero delle operazioni

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79 - Norme abrogate

ART. 79 bis – Norma transitoria

ART. 80 - Entrata in vigore

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART .1

OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito Comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione e manufatti destinati a sepoltura privata sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART . 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

ART. 3

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi specificati dal presente regolamento.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA

ART. 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed alla camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

CAPO III

FERETRI

ART. 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività , il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale determina le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro va fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

ART. 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE , CREMAZIONE E TRASPORTO

1. La struttura dei feretri e la qualità materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre che alla distanza del trasporto funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di pioppo, pino, abete larice, ecc.);

le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 DEL DPR. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del

feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, del dal caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART. 10

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) per le salme di persone che risultino senza parenti.

ART. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro applicata piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12**MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali per gli orari le modalità i percorsi dei trasporti funebri sono regolati dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dalla camera mortuaria, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al comune e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 13**TRASPORTI FUNEBRI**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 14**TRASPORTO A PAGAMENTO E GRATUITO**

1. Il trasporto delle salme è a totale carico delle famiglie.
2. Sono a carico del Comune le spese di trasporto di salme di persone senza parenti

ART. 15**ORARIO DEI TRASPORTI**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.
2. Il Sindaco disciplina, inoltre i percorsi consentiti.
3. L'ufficio comunale fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità.

ART. 16

NORME GENERALI PER TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
2. Il feretro preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione, consegnare il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 17

RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART 18

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e alla camera mortuaria, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ART. 19

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per le malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando risulti indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART.20

TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

ART. 21**TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

ART. 22**TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con r.d. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

ART. 23**TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio;
2. Se il trasporto da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo, o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

ART. 24**RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 25

ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero della fraz. Spineta.

ART. 26

DISPOSIZIONI GENERALI –VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Alla manutenzione dei Cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 27

REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello Cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ART. 28

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

ART. 29

AMMISSIONE NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 30

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

3.. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 31.

ART. 31

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolato re cimiteriale che tiene conto delle necessità servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione e tumulazioni;

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
- d) tumulazioni individuali (loculi)
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune.

1. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art 54 del D.P.R. 285/90.
2. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
6. Almeno ogni dieci anni il Comune tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 32

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 33

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione di cui al comma 2, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte defunto.
2. I privati su indicazione del Comune installano in sostituzione del "CIPPO", un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o una lapide di una altezza non superiore a cm 70 dal piano di campagna
3. L'installazione delle lapidi, dei copritomba e dei cippi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 34

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte - costruite da Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

Per le costruzioni di sepolture da effettuarsi nel vecchio cimitero, secondo le tipologie già esistenti, possono essere derogate le misure di cui sopra per un minimo-massimo di cm.5 (integrazione D.C.C. n.22 del 27.05.2008)

A detto ingombro va aggiunta a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

4 Per quanto attinente alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

ART. 35

DEPOSITO PROVVISORIO

1. La concessione provvisoria ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai

richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 36

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

ART. 37

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio polizia autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio de Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile dell'ufficio polizia curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali sia possibile attivare l'esumazione ordinaria
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 38

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art 84 del D.P.R. 285/90.
3. Quando accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria eseguita a condizione che siano trascorsi almeno da due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiarati che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 39

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda, o non stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, avviato per l'inumazione in campo comune Previa apertura della cassa di zinco.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

ART. 40

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie di salme non aventi familiari in vita sono eseguite gratuitamente.

2. Negli altri casi le esumazioni ed estumulazioni sono a carico dei richiedenti, salvo l'ipotesi di cui all'art. 63 del presente regolamento.

ART. 41

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 42

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

ART. 43

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può assegnarli gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura

di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti a requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ART. 44

CREMATORIO

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 45

MODALITA' PER IL RIASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

ART. 46

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati, costruiti in aree avute in concessione da Comune nel cimitero.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 47

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato da Sindaco.

ART. 48

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

ART. 49

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari

ART. 50

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio competente.

ART. 51

EPIGRAFI MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di pluri linguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

ART. 52

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.

2. Nel Cimitero , avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

ART. 53

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba. ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, ecc, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafe in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 54

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività .

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, ecc...)
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, edicole, ecc,.....)
4. IL rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal Comune.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni .
6. La concessione è stipulata nel rispetto del D.Lgs. n°267/00, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui affidata l'istruttoria dell'atto.
7. IL diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

ART. 55

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - a) in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per le famiglie e collettività
 - b) in 60 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
(D.C.C. N.46 del 30.09.2008);
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione;
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

ART. 56**MODALITA' DI CONCESSIONE**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 54 è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la residenza dei richiedenti.

Qualora il richiedente abbia un età inferiore a 65 anni e non abbia nella propria famiglia persone ultrasessantacinquenni sfornite di concessioni cimiteriali, la domanda viene momentaneamente accantonata fino al raggiungimento della suddetta età, restando fermi sull'istanza gli altri criteri di priorità D.C.C.46 del 30.09.2008).

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la residenza dei richiedenti.

L'assegnazione comunque non può essere concessa a richiedente appartenente a famiglia già concessionaria di area o cappellina funeraria.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 3° comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la residenza dei richiedenti. *Qualora il richiedente abbia un età inferiore a 65 anni e non abbia nella propria famiglia persone ultrasessantacinquenni sfornite di concessioni cimiteriali, la domanda viene momentaneamente accantonata fino al raggiungimento della suddetta età, restando fermi sull'istanza gli altri criteri di priorità D.C.C.46 del 30.09.2008).*

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 70% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

7. Per i non residenti la concessione è subordinata alla oggettiva disponibilità dei loculi ed è soggetta ad una maggiorazione della tariffa del loculo prescelto pari al 50% dell'importo stabilito per i loculi concessi ai cittadini residenti.

8. In sede di prima applicazione ai concessionari di aree cimiteriali o di loculi cimiteriali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, verrà richiesta la retrocessione dei loculi in eccesso rispetto ai componenti il nucleo familiare. Tale retrocessione dovrà avvenire entro 1 anno.

ART. 57**USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 C.C.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciale né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 58**MANUTENZIONE**

- 1- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Rientrano in quest'ultima fattispecie la chiusura dei loculi, in quanto il loculo non può rimanere aperto.

ART.58 BIS**CANONE MANUTENTIVO**

- 1)- Le concessioni di tipo perpetuo sono soggette al pagamento di un canone per la manutenzione straordinaria dei loculi secondo l'importo quantificato dalla Giunta Comunale con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione.
- 2)-Il mancato pagamento del canone manutentivo da parte dei successivi aventi diritto alla concessione, nel termine assegnato, comporta la decadenza della concessione perpetua ai sensi dell'art.65 e l'applicazione dei provvedimenti conseguenti alla decadenza di cui all'art.66.

ART. 59

COSTRUZIONE DELL'OPERA

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIE

ART. 60

DIVISIONE , SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta, redatta nella forma dell'istanza, deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

ART. 61

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari al 70% delle

tariffe stabilite dalla G.C., in vigore al momento dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. I beni riscattati saranno nuovamente concessi ad altri richiedenti sulla base delle tariffe in vigore, con le modalità stabilite dalla G.C.

ART. 62

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 70% delle tariffe stabilite dalla G.C., in vigore al momento dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune;

3. Ai concessionari sarà riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, al netto delle eventuali spese per liberare i posti da salme, ceneri o resti. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

5. I beni riscattati saranno nuovamente concessi ad altri richiedenti sulla base delle tariffe in vigore, con le modalità stabilite dalla G.C.

ART. 63

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

1)- Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3 comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2)-In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 70% delle tariffe stabilite dalla G.C., in vigore al momento dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune, al netto delle eventuali spese per liberare il manufatto da salme, ceneri o resti;

3)- Salva la facoltà da parte del Comune di accettare la rinuncia a concessione in uso di loculi o altre opere non liberabili da salme, ceneri o resti, lo stesso può stabilire il rimborso di una somma a titolo di concorso spese per eventuali estumulazioni e/o traslazioni;

4)- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5)- I beni riscattati saranno nuovamente concessi ad altri richiedenti sulla base delle tariffe in vigore, con le modalità stabilite dalla G.C.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART.64

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ci sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in presenza del concessionario.

ART. 65

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - e) quando le aree destinate alle sepolture si siano rese libere a seguito di quanto descritto al precedente paragrafo d);
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) per le concessioni di loculi perpetue, quando non si provveda nel termine assegnato, al pagamento del canone manutentivo di cui all'art. 58 bis da parte degli interessati.
2. In sede di prima applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la decadenza viene dichiarata per le aree già libere per quanto previsto al comma 1 lettera e) del presente articolo dandone comunicazione agli interessati;
3. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 66

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ART. 67

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 68

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. i Singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio - Urbanistica su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente Ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tenendo solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

ART. 69

RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata dal Comune, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 70

RECINZIONE AREE – MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 71

INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. E' premessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinario il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 72

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 73**SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di Lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 74**VIGILANZA**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o conte stazioni;
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 69.

ART. 75**OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO**

1. Il personale comunale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2: Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che si possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o do malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART . 76

MAPPA

1. Presso l'Ufficio Segreteria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 77

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

ART. 78**REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52,53 del D.P.R. 285/90 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

CAPO II**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 79****NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esse contrastanti.
2. Il presente regolamento e le successive modifiche si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore.

ART. 79-BIS**NORMA TRANSITORIA**

Relativamente ai manufatti del settore B, coloro che rinunciano alla partecipazione del pagamento per il costo della ristrutturazione dovranno rinunciare alla concessione e il rimborso che il Comune concederà risulterà pari al 70% del valore del manufatto stimato precedentemente all'intervento di restauro.

ART. 80**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prima pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e relativa esecutività, nonché la ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio con gli estremi della conseguita esecutività